

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, LIPARI e ACONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1988

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 aprile 1941, n. 633, presenta ancora oggi tutta la sua validità sia sotto il profilo tecnico-giuridico, sia dal punto di vista degli istituti e dei collegamenti con i principi convenzionali nella materia del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Il presente disegno di legge è inteso a rendere più efficace il sistema delle sanzioni penali in ordine ad alcune violazioni dei diritti d'autore, inasprendo le pene e uniformandole a quelle già previste in separati provvedimenti legislativi per analoghe forme di reato, tenuto conto, in particolare, della necessità di combattere il preoccupante e crescente fenomeno della cosiddetta «pirateria libraria».

Con legge 20 luglio 1985, n. 400, sono state previste analoghe pene in materia di abusiva riproduzione di opere cinematografiche.

Il presente disegno di legge estende alla materia della abusiva riproduzione libraria le stesse sanzioni penali allo scopo di scoraggiare un fenomeno che attualmente è punito con sanzioni irrisorie e che, grazie agli attuali mezzi di riproduzione, trova ampia diffusione.

Le norme previste sono compatibili con quelle già disposte dall'articolo 171 della legge n. 633 del 1941, che concernono il fenomeno più generale del plagio di opera altrui e le cui previsioni coprono pressochè tutte le violazioni immaginabili.

Le nuove disposizioni sono dirette invece a colpire la forma di contraffazione più specifica

e più pericolosa consistente nella riproduzione di volumi già stampati o di parte di essi con assoluta identità tra copia e originale (cosiddetta «pirateria libraria»).

Data l'indubbia gravità delle sanzioni si è inteso limitare la fattispecie criminosa a questa ipotesi, in modo da evitare la configurabilità del concorso dell'editore o del distributore in operazioni abusive di riproduzione non facilmente riconoscibili come tali compiute da autori senza scrupoli all'insaputa dello stesso editore, le quali rientrano nella previsione del citato articolo 171.

Si vuole così colpire la condotta di chi con sicura consapevolezza riproduce la composizione grafica dell'opera altrui per fini di lucro o pone in commercio le contraffazioni così ottenute.

Appare infine equo devolvere i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici in analogia con la soluzione legislativa seguita dall'articolo 39 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La legge sul diritto d'autore prevede agli articoli 177, 178 e 179 un contributo a carico degli editori sulla vendita di opere di pubblico dominio. Questo contributo, destinato a favore degli enti assistenziali e previdenziali degli autori, si presenta come un istituto atipico, di difficile inquadramento sistematico, perché non costituisce nè un tributo fiscale, nè il corrispettivo per l'uso di beni demaniali, nè un contributo specifico destinato a forme di previdenza obbligatorie anche se devoluto a generiche finalità assistenziali.

È pure difficile individuare una ragione politico-legislativa appagante che valga a giustificare tale contributo e il fatto che esso sia posto a carico degli editori librari in un'epoca, come l'attuale, nella quale si tende a favorire lo sviluppo della cultura secondo il precetto costituzionale (articolo 9 della Costituzione).

A questo riguardo non costituisce un valido strumento di sviluppo culturale la creazione di una remora all'utilizzazione delle opere di pubblico dominio per ridurre la concorrenza che queste eserciterebbero nei confronti di opere ancora protette.

Appare dubbio infatti che la detta funzione sia diretta propriamente a favorire il progresso culturale, il quale esclude qualsivoglia antagonismo tra le due categorie di opere; e, d'altra parte, non appare ragionevole nè opportuno che le scelte dell'editoria libraria siano influenzate - se poi è vero che lo sono - dalla presenza o meno del contributo in questione.

Esso rappresenta soltanto un forzoso prelievo a favore di enti assistenziali degli autori, giustificato da un interesse, ritenuto di natura pubblica nel quadro dell'ordinamento corporativo, e cioè nel periodo storico in cui tale istituto fu introdotto per la prima volta nella legislazione italiana (cfr. V. De Sanctis, «Contratto di edizione», pagina 188).

A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo appare dubbia pertanto la stessa vigenza di queste norme che presupponavano anche l'esistenza di organizzazioni sindacali obbligatorie, rappresentative dell'intera categoria e a cui non sono assimilabili le libere associazioni attuali.

Va ricordato infine che, dall'entrata in vigore degli articoli 177, 178 e 179, il diritto che deriva da queste norme è stato esercitato esclusivamente attraverso la convenzione forfettaria prevista dall'articolo 179, trasformandosi quindi di fatto in una sovvenzione di quella parte della categoria degli editori che è rappresentata dall'Associazione italiana editori (AIE) a favore degli autori rappresentati dai relativi enti di assistenza.

L'abrogazione delle disposizioni in discorso appare dunque come il necessario superamento di una situazione anomala e ingiustificata, sulla quale possono porsi anche fondati dubbi di costituzionalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 2.

1. La condanna per i reati previsti dall'articolo 1, comma 1, comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

Art. 3.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Art. 4.

1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonché l'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.